



Il commercio del burro e del formaggio

Ordinanza del C.L.N. comunale di Ampezzo riguardante il commercio di burro e formaggio

A tutti i gestori delle Malghe della Vallata di Ampezzo

2 agosto 1944

In data 2 agosto 1944 ed in base alle deliberazioni prese nell'assemblea del 29 luglio u.s. di tutte le Vallate Carniche anche il Comitato di Liberazione Nazionale le stabilisce quanto segue:

- È vietata la vendita e la contrattazione di burro e formaggio anche sotto forma di scambio con altri generi alimentari.
- Tutta la produzione delle malghe resta a disposizione di questo Comitato di Lib.ne Naz.le fatta eccezione per il 30% trattenuto dai malghesi per corrispondere il compenso pat[t]uito ai proprietari ai pastori ed ai malghesi stessi.
- Il prezzo stabilito da questo C.L.N. per il burro è di Lire 95 al kg. e per il formaggio di Lire 50 (fresco o vecchio).
- La presente disposizione va in vigore col 1° agosto ed i prodotti verranno consegnati in epoca e luogo da stabilirsi.
- Fino al 31 luglio si intende che la produzione resta vincolata solamente dalle ultime disposizioni emanate, e che restano abrogate col 1° agosto.
- Il quantitativo del burro e del formaggio da consegnarsi sarà stabilito malga per malga da tecnici sulla base di cifre che sono già fissate.

Il Comitato di Liberazione Naz[ionale]